

REGOLAMENTO (CEE) N. 341/76 DEL CONSIGLIO

del 16 febbraio 1976

relativo alla sospensione totale e temporanea dei dazi doganali applicabili nella Comunità nella sua composizione originaria al fogliame di asparagus plumosus della sottovoce ex 06.04 B I della tariffa doganale comune importato dai nuovi Stati membri

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'atto di adesione, in particolare l'articolo 33, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con regolamento (CEE) n. 340/76 ⁽¹⁾ per il periodo dal 1° marzo 1976 al 31 dicembre 1977 il Consiglio ha sospeso al livello dell'8 % il dazio autonomo della tariffa doganale comune applicabile al fogliame di asparagus plumosus ;

considerando che per mantenere la preferenza comunitaria su questo prodotto bisogna sospendere totalmente, per lo stesso periodo, il dazio doganale applicabile nella Comunità nella sua composizione originaria al prodotto in questione importato dai nuovi Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Dal 1° marzo 1976 al 31 dicembre 1977, il dazio doganale applicabile nella Comunità nella sua composizione originaria al fogliame d'asparagus plumosus della sottovoce ex 06.04 B I della tariffa doganale comune importato dai nuovi Stati membri è totalmente sospeso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 febbraio 1976.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. HAMILIUS

⁽¹⁾ Vedi pag. 2 della presente Gazzetta ufficiale.